

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1747

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PUCCI di BARSENTO, BONEA, DURAND de la PENNE,
FERIOLI, CAMBA, CAPUA, DE LORENZO FERRUCCIO**

Presentata il 23 luglio 1969

Concessione ai titolari della pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, del diritto dell'assistenza sanitaria, farmaceutica, ospedaliera e protesica

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale, ha concesso il diritto alla pensione sociale non reversibile di lire 156 mila annue ai cittadini italiani che risiedono nel territorio nazionale, che hanno compiuto l'età di 65 anni e che non risultano iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile. Tale pensione sociale, anche se è giunta con troppo ritardo (i liberali l'avevano prospettata al Parlamento con un apposito progetto di legge sin dall'ottobre del 1964) ed anche se è di un importo ancora troppo modesto per soddisfare almeno i bisogni primari dei cittadini italiani anziani che vivono in stato di bisogno, va apprezzata per il valore umano e morale che essa assume e perché si presenta come il primo, concreto passo verso quel sistema di sicurezza sociale di cui tutti auspichiamo la realizzazione piena.

La pensione sociale, però, da sola non basta a dare neanche la minima tranquillità agli anziani che sono privi di ogni fonte di reddito o che hanno redditi irrisori. Questi, infatti, per il fatto stesso di non essere titolari

di un trattamento pensionistico assicurativo, sono privi di un'adeguata protezione sanitaria e per essi le uniche provvidenze attualmente previste sono quelle contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che sanciscono l'obbligo dei comuni di accoglierli nei gerontocomi, quasi a segregarli dal corpo della società.

Perciò, appare assolutamente necessario e indilazionabile tutelare i cittadini in questione anche dal punto di vista sanitario concedendo ad essi, gratuitamente, l'assistenza sanitaria, generica e specialistica, farmaceutica, ospedaliera e protesica.

A questo fine tende, appunto, la presente iniziativa. Questa affida l'erogazione di tale assistenza al nostro massimo ente assistenziale, l'INAM, che per organizzazione e capillarità di servizi prestati è senza dubbio l'istituto a ciò maggiormente idoneo.

Allo scopo, tuttavia, di non far gravare sul bilancio di tale istituto il costo della protezione sanitaria in questione e dato il carattere sociale della protezione stessa si prevede la concessione a favore del medesimo istituto di un apposito contributo statale annuo. Tale

contributo per il 1970 è stato fissato in 30 miliardi di lire e lo si è determinato prendendo il costo medio annuale *pro capite* che l'INAM sostiene per ogni assistito (circa 37.000 lire) moltiplicato per il numero dei titolari della pensione sociale che per il 1969 è stato calcolato di 384.000 unità.

È da tenere presente, tuttavia, che la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la nuova riforma delle pensioni INPS, ha calcolato dal 1969 al 1980 decrescente il numero di coloro che percepiranno la pensione sociale e ciò in quanto è previsto un graduale aumento nel tempo dei cittadini aventi diritto al trattamento pensionistico assicurativo. Di conseguenza sarà decrescente sia il numero

di coloro che avranno diritto alla protezione sanitaria prevista dalla presente legge sia, ovviamente, anche il contributo annuale posto a carico dello Stato per far fronte al costo di tale protezione.

Poiché al momento della presentazione del presente provvedimento di legge il bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1970 è già impostato, ma non è stato ancora presentato, si è previsto di far gravare l'onere che dallo stesso provvedimento deriva su quello che sarà il capitolo di tale bilancio che riguarderà i provvedimenti legislativi in corso. Dato il carattere esclusivamente sociale che il provvedimento stesso riveste si confida nella sua sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I cittadini italiani ultrasessantacinquenni titolari della pensione sociale non reversibile di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, hanno diritto, a decorrere dal 1° gennaio 1970, all'assistenza sanitaria, generica e specialistica, farmaceutica, ospedaliera e protesica erogata dall'Istituto nazionale assicurazione malattie nei limiti e nei modi stabiliti per i propri assicurati.

ART. 2.

Per l'erogazione dell'assistenza di cui al precedente articolo all'Istituto nazionale assicurazione malattie, è corrisposto annualmente un contributo a carico del bilancio dello Stato che per l'anno finanziario 1970 è di 30 miliardi di lire.

ART. 3.

Il Governo è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione della presente legge entro il termine di tre mesi dalla sua entrata in vigore.

ART. 4.

All'onere derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1970 si fa fronte mediante prelievo delle somme occorrenti dal capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro riguardante i provvedimenti legislativi in corso.